



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE,
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO E LA LOGISTICA

Circolare n. 6/2013

C.d.g. 7774

Alle Direzioni territoriali del lavoro

Alle Direzioni regionali del lavoro

Alla Direzione generale dell'INPS

*Alla Direzione generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di
lavoro*

*Alla Direzione generale per le
politiche previdenziali ed
assicurative*

e, p.c.: Al Capo di Gabinetto

Al Segretario Generale

*Alla Direzione generale per la
comunicazione e l'informazione in
materia di lavoro e di politiche
sociali*

*Alla Regione Siciliana
Ispettorato regionale del lavoro*

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

LORO SEDI

All. vari

*Oggetto: Decreto interministeriale 8 ottobre 2012 - Costituzione Commissioni
per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici di cui all'art. 22,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Fasi e modalità
operative - Schema di ISTANZA dei lavoratori c.d. salvaguardati.*

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 17 del 21 gennaio 2013 il Decreto interministeriale adottato l'8 ottobre 2012 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, l'art. 2 del citato Decreto interministeriale prevede le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori nello stesso riportate possano accedere ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/2012.

Per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 14/2012, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011, secondo quanto disposto dalla lettera d) del medesimo art. 2 del Decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012.

I soggetti interessati devono presentare le ISTANZE di accesso al beneficio secondo le modalità previste dal comma 1 del successivo art. 4 del citato D.L. dell'8 ottobre 2012 e precisamente:

- *l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;*
- *l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in funzione del luogo di residenza del lavoratore cessato.*

Il citato Decreto interministeriale dell'8 ottobre 2012 stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 3, l'istituzione, presso le Direzioni territoriali del lavoro, di

apposite Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE di concessione del beneficio - da presentarsi tassativamente entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso Decreto in Gazzetta Ufficiale, e pertanto entro e non oltre il 21 maggio 2013.

Le previste Commissioni, in attuazione del comma 4 dell'art. 4 del D.L., sono composte:

- da due funzionari della DTL, di cui uno con funzioni di Presidente;
- da un funzionario dell'INPS, designato dal Direttore provinciale dello stesso Istituto.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione del Decreto interministeriale, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, codesti Uffici si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire le citate Commissioni, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, ciascun Dirigente delle Direzioni territoriali del lavoro avrà cura di:

- inviare il provvedimento di istituzione delle citate Commissioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dgisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it ;
- trasmettere, inoltre, il 1° marzo 2013 un primo report delle ISTANZE pervenute fino a tale data, sempre all'indirizzo sopra richiamato; il report dovrà essere aggiornato ed inviato, secondo le modalità sopra descritte, con cadenza quindicinale.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno comunicare, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.



Si rappresenta che la puntuale realizzazione dell'attività richiesta incide sulla valutazione della performance, con particolare riferimento ai comportamenti organizzativi.

Nel confidare nella consueta collaborazione ed al fine di consentire l'uniformità dei procedimenti che il Decreto interministeriale in parola attribuisce a codeste DTL, si trasmettono in allegato le "fasi e le modalità operative" connesse al procedimento di attuazione delle disposizioni di cui trattasi, unitamente alla seguente modulistica:

- ISTANZA di ammissione ai benefici;*
- dichiarazione sostitutiva di certificazione;*
- decisione di accoglimento della Commissione;*
- decisione di non accoglimento della Commissione.*

Fermo restando quanto sopra, i dirigenti ed il personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, già nell'immediato, devono assicurare ogni necessario supporto, informazione, chiarimento, utile a facilitare l'utenza ai fini della tempestiva ed agevole attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale in argomento.

La presente Circolare, redatta sulla base delle indicazioni del Segretariato generale e delle intese intercorse con l'INPS, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet del Ministero.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf, editabile, ed altresì sul sito istituzionale dell'INPS.

Si rappresenta che la procedura di cui alla presente Circolare è da considerarsi altra e diversa rispetto a quella contenuta nella Circolare n. 19/2012 in quanto risulta essere diversa la normativa di riferimento in base alla quale, in presenza dei requisiti richiesti, è possibile presentare ISTANZA di ammissione al beneficio, il cui contingente numerico è stabilito dal D.I. 8 ottobre 2012.

*IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI*



FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ Avvio del procedimento

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi della lettera d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012, devono produrre **ISTANZA** alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale.

➤ Modalità di trasmissione

Le **ISTANZE** potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DTL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaquardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ Presentazione dell'ISTANZA

L'**ISTANZA** di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. I soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del citato Decreto, unitamente all'**ISTANZA** dovranno produrre copia dell'accordo individuale (fatta salva la possibilità di richiesta alle OO.SS. o all'amministrazione presso cui è stato ratificato l'accordo) che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, sottoscritto anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ovvero dovranno indicare gli accordi collettivi di incentivo all'esodo che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.



I lavoratori di cui alla lettera d) sopra richiamata conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, come meglio specificato dall'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale.

Nelle ISTANZE i lavoratori dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dall'art. 22, comma 2, del D.L. n. 95/2012 e dall'art. 6 del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012.

➤ Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE

Le DTL competenti a ricevere le ISTANZE nelle ipotesi di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012 sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali o presso le quali tali accordi risultino depositati;*
- Residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.*

➤ Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE previste dal medesimo art. 4, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di diniego.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.*
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.*
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.*
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.*



- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE (21 maggio 2013);
- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo ISTANZA di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.



Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nonché ai sensi degli articoli 2 e 4 del Decreto Interministeriale 8 ottobre 2012, in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2013.

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

Comune o Stato
estero di nascita

Codice Fiscale

Tipo
Documento

N. Documento

Rilasciato da

il

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Telefono

Email

Dati azienda

dipendente fino al della seguente azienda

Denominazione

Con sede in

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.L. 8 ottobre 2012, di essere ammesso ai benefici di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, per la categoria di seguito indicata:

lettera d), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 8 ottobre 2012

- ☐ lavoratore di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
- ☐ lavoratore di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;

Allegati alla presente istanza:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, quella concernente la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.

- Copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

- Copia del documento di identità

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 1 e, in particolare, comma 2 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nonché del regime di decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201⁽¹⁾.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

Nota⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 22 del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni dalla legge n. 135/2012 espressamente recita: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma, 1 il predetto Ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1."

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE*(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)**Dati anagrafici del dichiarante*

Cognome

Nome

Sesso

Comune o Stato estero di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Luogo di residenza

Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico

CAP

Tipo Documento

Numero Documento

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA☐ di non essere stato rioccupato in nessuna altra attività lavorativa;

ovvero

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di:

☐ accordo individuale, che si allega in copia.☐ accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

GG/MM/AAAA

luogo

Data

Firma





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto di costituzione della Commissione emanato il

dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze l'8 ottobre 2012;

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera d) dell' art. 2, comma 1, del Decreto Interministeriale 8 ottobre 2012;

Data cessazione rapporto di lavoro - caso lettera d)

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art. 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti per l'accesso al monitoraggio di cui all'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 95/2012

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012

VISTO l'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato, di concerto, con il Ministro dell'economia e delle finanze l' 8 ottobre 2012;

VISTO il decreto di costituzione della Commissione emanato il

dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data:

da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del Decreto interministeriale 8 ottobre 2012;

Data cessazione rapporto di lavoro - caso lettera d)

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del

inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la

quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione ai benefici di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza, ovvero apposita impugnativa ai competenti organi di Giustizia amministrativa.

luogo

GG/MM/AAAA

Data

Firma dei componenti

